


Allegato esemplificativo 1 (articolo 8, comma 1 del Regolamento)

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) di gruppo è calcolato come la somma di quattro componenti:

- l'SCR diversificato calcolato sulla parte dei dati di gruppo consolidati integralmente di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati (SCR_{DIVERSIFIED} nel grafico riportato di seguito);
- l'SCR delle partecipazioni non di controllo di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera d) degli Atti delegati (SCR_{NON-CONTROLLED PARTICIPATIONS (NCP)});
- il requisito di capitale delle imprese operanti negli altri settori finanziari di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera e) degli Atti delegati (CR_{OTHER FINANCIAL SECTORS (OFS)});
- l'SCR calcolato per le altre partecipazioni di cui di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettere f), degli Atti delegati applicando lo stesso trattamento previsto per le imprese di assicurazione o riassicurazione (SCR_{OTHERS (OT)}).

Il seguente diagramma, contenuto nella parte esplicativa delle linee guida EIOPA, indica graficamente le quattro componenti descritte sopra che, sommate, costituiscono l'SCR consolidato di gruppo:



EIOPA: components of consolidated group SCR

La logica sottostante è la seguente:

- la parte consolidata integralmente e consolidata su base proporzionale è consolidata linea per linea. E' con riferimento a questa parte di attività e passività che sono quantificati i rischi sulla base dei quali calcolare, attraverso l'utilizzo della stessa formula standard applicata a livello individuale o l'utilizzo di un modello interno di gruppo, il cosiddetto SCR diversificato;
- il requisito patrimoniale delle imprese del settore assicurativo non controllate è aggiunto secondo la relativa proporzione, è infatti più accurato sommare la quota proporzionale dell'SCR individuale piuttosto che trattare tale partecipazione come le altre partecipazioni non di controllo;

- il requisito di capitale degli altri settori finanziari è aggiunto ed è calcolato secondo le relative regole settoriali, non c'è quindi riconoscimento dei benefici di diversificazione con la parte assicurativa;
- il requisito patrimoniale per le altre partecipazioni è calcolato secondo le regole previste a livello individuale per il calcolo dell'SCR relativo al rischio azionario, al rischio valutario, alle concentrazioni dei rischi di mercato. Anche questa componente è aggiunta alle restanti parti dell'SCR quindi senza riconoscimento dei benefici di diversificazione.

Allegato Esemplificativo 2 (articolo 20 del Regolamento)

Ai sensi dell'articolo 330, comma 4, lett a) degli Atti delegati, non si considera disponibile a livello di gruppo la parte di fondi propri attribuibile agli interessi di minoranza calcolati come percentuale della differenza fra i fondi propri e il contributo delle controllate assicurative e riassicurative, delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista integralmente consolidate all'SCR di gruppo.

Gli esempi riportati, contenuti nella parte esplicativa delle linee guida EIOPA, illustrano le fasi da seguire per il calcolo delle quote di minoranza da dedurre dai fondi propri di gruppo qualora vi siano anche fondi propri non disponibili.


Ammontare da escludere = $MI\%_i \times (OF_i - Contr_i)$

Dove:

- $MI\%$ è la percentuale degli interessi di minoranza nell'impresa controllata;
- OF sono i fondi propri ammissibili della controllata, dopo la deduzione dei fondi propri non disponibili;
- $Contr_i$ è il contributo dell'impresa controllata all'SCR di gruppo.

Esempio 1

- Fondi propri dell'impresa controllata = 160
- Contributo dell'impresa controllata all'SCR di gruppo = 100
- Fondi propri non disponibili (prima della deduzione degli interessi di minoranza) = 120
- Interessi di minoranza = 20%



Fase 1: si calcolano I fondi propri ammissibili eccedenti il contributo dell'impresa controllata all'SCR di gruppo:

$$160 \text{ (OF)} - 100 \text{ (Contributo dell'impresa controllata all'SCR di gruppo)} = 60$$

Fase 2: si deduce l'ammontare dei fondi propri non disponibili dai fondi propri calcolati nella fase 1: in questo esempio, l'ammontare dei fondi propri non disponibili (120) è maggiore del contributo all'SCR di gruppo (100):

$$60 - \max(0; 120 - 100) = 40$$

Il risultato della fase 2 mostra che un ammontare di fondi propri non disponibili pari a 20 deve essere dedotto perché eccedente il contributo dell'impresa controllata all'SCR di gruppo.

Fase 3: si calcola la parte degli interessi di minoranza da dedurre dai fondi propri di gruppo così come risultati dalla fase 2:

$$20\% \times 40 = 8$$

Il totale dei fondi propri di gruppo che può essere incluso nel calcolo della solvibilità di gruppo è il seguente:

$$160^a - 20^b - 8^c = 132$$

Con:

a: (fondi propri a livello di singola impresa)


b: (fondi propri non disponibili eccedente il contributo dell'impresa controllata all'SCR di gruppo)

c: (interessi di minoranza da dedurre)

Esempio 2

- Fondi propri dell'impresa controllata = 160
- Contributo dell'impresa controllata all'SCR di gruppo = 100
- Fondi propri non disponibili (prima della deduzione degli interessi di minoranza) = 40

- Interessi di minoranza = 20%



Fase 1: si calcolano I fondi propri ammissibili eccedenti il contributo dell'impresa controllata all'SCR di gruppo:

$$160 \text{ (OF)} - 100 \text{ (Contributo dell'impresa controllata all'SCR di gruppo)} = 60$$

Fase 2: si deduce l'ammontare dei fondi propri non disponibili dai fondi propri calcolati nella fase 1: in questo esempio, l'ammontare dei fondi propri non disponibili (40) è minore del contributo all'SCR di gruppo (100):

$$60 - \max(0; 40 - 100) = 60$$

Fase 3: si calcola la parte degli interessi di minoranza da dedurre dai fondi propri di gruppo così come risultati dalla fase 2:

$$20\% \times 60 = 12$$

Il totale dei fondi propri di gruppo che può essere incluso nel calcolo della solvibilità di gruppo è il seguente:


$$160^a - 0^b - 12^c = 148.$$

Con:

- a: (fondi propri a livello di singola impresa)
- b: (fondi propri non disponibili eccedente il contributo dell'impresa controllata all'SCR di gruppo)
- c: (interessi di minoranza da dedurre)

Allegato Esemplificativo 3 (articolo 22 del Regolamento)

Il seguente diagramma, contenuto nella parte esplicativa delle linee guida EIOPA, riassume le diverse fasi per il calcolo dei fondi propri ammissibili di gruppo quando si applica il metodo basato sul bilancio consolidato.



Tale modalità di calcolo si riferisce solo alla parte più specificamente “assicurativa” del gruppo, non include infatti i fondi propri delle imprese degli altri settori finanziari, degli enti pensionistici aziendali o professionali, ecc. che sono calcolati e classificati secondo le regole e i limiti previsti nelle rispettive norme settoriali.